


ASET Holding S.p.A.
09 FEB. 2012
Protocollo N°255.....

REPERTORIO N. 38817



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

ASET Holding S.p.A.
Inviare a:
<input checked="" type="checkbox"/> DIREZIONE
<input checked="" type="checkbox"/> PRESIDENZA
<input checked="" type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE
<input type="checkbox"/> UFF. CONTABILITA'
<input type="checkbox"/> GESTIONE PERSONALE
<input checked="" type="checkbox"/> SERV. TECNICO
<input type="checkbox"/> UFF. TECNICO
<input type="checkbox"/> FARMACIA
<input type="checkbox"/> S.I.V.
<input type="checkbox"/> RISC. ENTRATE
Note: 

ACCORDO QUADRO

**PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI GIURIDICO-ECONOMICI
TRA IL COMUNE DI FANO E LA SOCIETA' ASET HOLDING SPA
PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO,
LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA
DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ALTRE ENTRATE
PATRIMONIALI.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemiladodici (2012)** questo giorno **nove (9)** del mese di febbraio,
nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, autenticata dal
Segretario Generale Comunale, da valere per ogni effetto di legge

TRA

= COMUNE DI FANO (PU) codice fiscale n. 00127440410, qui
rappresentato dal dott. Pietro Celani, nato a Fano (PU) il 31 dicembre 1969
e domiciliato, per ragioni di carica, in Fano (PU) presso la Residenza
Municipale, alla via San Francesco d'Assisi n. 76, avente ogni occorrente
potere per la stipulazione del presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 3,
lettera c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché in base al vigente
Regolamento di Organizzazione dell'Ente, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 411 del 30 settembre 2011, esecutiva a norma di

legge, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di Fano, n. 364 del 19 dicembre 2011, esecutiva a norma di legge, agli atti d'ufficio (in appresso per brevità “**Comune**”);

= ASET HOLDING S.P.A., con sede in Fano (PU), alla Via Nolfi n. 3/A, con capitale sociale di € 16.388.292,00, interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pesaro ed Urbino e codice fiscale n. 02122270412, R.E.A. della C.C.I.A.A. di Pesaro ed Urbino n. 156045, qui rappresentata dal Legale Rappresentante Signor Giuliano Marino, nato a Fossombrone (PU) il 20 gennaio 1950 e residente in Fano (PU), via delle Acacie n. 16, avente ogni occorrente potere per la stipulazione del presente atto in forza delle disposizioni contenute nel vigente Statuto sociale ed in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in data 15 novembre 2011, il cui verbale, in estratto autentico dal relativo libro sociale, al presente atto si allega sotto la lettera marginale “A”, per formarne parte essenziale e sostanziale (in appresso per brevità “**Società**”)

VISTO

- a) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 371 del 22.12.2010 per oggetto *“atto d'indirizzo relativo al riposizionamento delle partecipazioni comunali in relazione ai servizi pubblici/appalti connessi”*;
- b) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 372 del 22.12.2010 per oggetto *“Istituzione della tariffa tributaria di igiene ambientale. Approvazione del regolamento – anno 2011”*.
- c) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 364/2011 per oggetto *“Accordo quadro con Aset Holding S.p.A. relativo all'affidamento dei*

tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali”, con cui si è provveduto all'approvazione del presente schema di contratto di che trattasi contenente gli elementi fondamentali delle attività oggetto del presente affidamento;

- d) l'art. 52, comma 5 lettera b) n. 1 del D.Lgs. 446/1997;
- e) l'art.7, comma n.2, gg-ter e seguenti del D.L.n. 70/2011, come convertito con Legge n. 106/2011;
- f) il R.D. n. 639/1910;
- g) il D.P.R. n. 602/1973;
- h) l'art.42 del D.Lgs.n.112/1999;
- i) l'art. 9 comma n.5 e 51 e comma 5 art.72 D.Lgs.n. 507/1993
- l) il DPR 402/2000;
- m) il D.Lgs.n. 267/2000;
- n) il D.Lgs.n. 165/2001;
- o) la L.n. 241/1990;
- p) la L.n. 212/2000 ;
- q) lo statuto comunale;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

ART . 1 - FINALITA' E TEMPI DELL'ACCORDO QUADRO

1.1 Il Comune di Fano affida ad **Aset Holding s.p.a.** (di seguito, per brevità, anche “società”) che accetta, l’espletamento delle attività di **ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E PATRIMONIALI** ai sensi dell'art.7, comma n.2, *gg-quater* e successivi del D.L.n.70/2011, come

convertito con Legge n. 106/2011;

1.2 Il presente accordo quadro definisce gli elementi fondamentali e le regole di carattere generale a cui deve soggiacere il rapporto rimandando ogni altro aspetto ad uno o più disciplinari tecnici di esecuzione (di seguito, per brevità, “disciplinare/i”) rimessi alla competenza del dirigente cui sia affidata la qualifica di FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI secondo l'ordinamento comunale;

Il rapporto è regolato secondo il principio giuridico dell'affidamento “**in house providing**” mediante rapporto di “**concessione**” nel pieno ed esclusivo rischio della società e con traslazione a favore della stessa di ogni inerente potere e prerogativa comunale sia di diritto pubblico che di diritto privato. Resta in capo al comune l'attività generale di regolazione normativa, di vigilanza e di autotutela gerarchicamente sovraordinata. La durata dell'affidamento è pari alla durata della società salvo il diritto del Comune di disporre in qualunque momento di recedere dalla presente convenzione con 12 mesi di preavviso; le tempistiche degli affidamenti sono disciplinati nell'allegato cronogramma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Le attività affidate sono quelle specificate nell'allegato cronogramma e già previste nei contratti vigenti con i concessionari privati come di seguito elencati:

-ICP/DPA/TOSAP/ALTRO del 15/02/2011 rep.38759 scadenza 31/12/2013

-ICI/ALTRO con ingiunzione fiscale del 1/09/2011 rep.38801 scadenza

31/12/2013

-SANZIONI codice strada del 15/12/2010 rep.38747 scadenza 12/08/2015

Sono inoltre affidate tutte le attività di *service* relative alla riscossione spontanea dei tributi comunali attribuita, per legge, al solo ente locale ai sensi dell'art.7, comma n.2, *gg-quater* del D.L. n. 70/2011, come convertito con Legge n. 106/2011;

E' affidata la riscossione coattiva -anche in via bonaria- di tutti i tributi comunali nonché di tutte le altre entrate patrimoniali ed amministrative in genere di competenza comunale.

Ove intervengano modifiche degli assetti della finanza e della fiscalità locale le parti si impegnano a ridefinire l'oggetto del servizio nel miglior perseguimento degli interessi pubblici sottesi.

ART. 3 – RISCOSSIONE

La riscossione è effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art.7, comma 2, *gg-quater* e successivi del D.L. n. 70/2011, come convertito con Legge n. 106/2011.

ART. 4 - DISCIPLINARI TECNICO-ECONOMICI DI ESECUZIONE

L'espletamento da parte della società dei servizi di cui all'art.2 avverrà sulla base dei disciplinari concertati con il comitato di controllo sulle società partecipate da sottoscrivere da parte del Presidente della società e dal dirigente comunale competente in materia di tributi. Ove non si raggiunga la concertazione decide, in via unilaterale, il dirigente competente in materia di tributi con l'obbligo, da parte della società, di adempiere in modo

conforme, fermo restando l'obbligo di assicurare l'adeguata copertura dei costi di gestione e di investimento atti a garantire il regolare, efficiente ed efficace svolgimento del servizio.

Per quanto attiene alla gestione della TIA coattiva (già operativa a far data 1/01/2012) si rimanda alle particolari disposizioni previste nell'allegato schema operativo.

- PERIODO INTERINALE

Il periodo interinale intercorre dalla data di sottoscrizione del presente ACCORDO QUADRO sino al 31/12/2013.

4.1 Durante il periodo interinale la Società:

4.1.1. si attiverà per la normalizzazione e l'eventuale implementazione della banca dati SIC di concerto con il medesimo servizio ed i servizi interessati provvedendo, attraverso fondi propri, all'acquisizione di beni e servizi allo scopo necessari senza indennizzo o rivalsa alcuna nei confronti del comune;

4.1.2. assicurerà la definizione e la sottoscrizione dei disciplinari tecnico-economici di esecuzione secondo quanto riportato al precedente art.4 e dal successivo articolo 16;

4.2 Durante il periodo interinale il Comune:

4.2.1. revisionerà i regolamenti delle entrate prevedendo, l'accertamento e la riscossione diretta tramite strumento societario "*in house providing*" di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) punto 3) del D.lgs 15/12/1997 n. 446;

4.2.2. si attiverà per lo sviluppo e la migliore architettura della banca dati SIC, di concerto con la società, organizzando i propri uffici e servizi al fine di mettere a disposizione della stessa ogni dato od informazione necessaria

per il servizio in questione fornendo il supporto e tutto il *know How* sviluppato in materia di gestione della banca dati territoriale;

4.2.3. assicurerà la definizione e la sottoscrizione dei disciplinari tecnico-economici di esecuzione secondo quanto riportato al precedente art.4 e dal successivo articolo 16;

ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE

5.1 Il Comune si impegna a cooperare con la società ed, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole, corretta ed efficiente l'esecuzione dei servizi;

5.2 L'obbligo di cooperazione consiste in particolare:

- a) nel mettere a disposizione della società le banche dati gestite tramite SIC assicurando l'aggiornamento costante del patrimonio informativo anche mediante la concertata acquisizione di beni e servizi da parte della società senza indennizzi o rivalsa alcuna nei confronti del comune;
- b) nell'orientare la collaborazione da parte degli uffici comunali, che sono tenuti ad informare con congruo anticipo la società in ordine ad ogni aspetto amministrativo (con particolare, ma non esclusivo riguardo, ad eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possano, in qualsiasi modo, incidere sul servizio affidato);
- c) nel promuovere il coordinamento fra la società e gli organi e/o le strutture comunali;
- d) nell'individuazione di soluzioni logistiche per la collocazione di sedi, impianti ed attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi anche in

comodato con l'obbligo della società di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria senza indennizzi o rivalse nei confronti del comune.

5.3 Il Comune riconosce nel dirigente competente in materia di tributi il soggetto che assicura l'unitarietà di gestione del presente contratto.

ART. 6 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

6.1 La Società si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente accordo quadro, nel rispetto delle disposizioni di settore, delle norme contenute nel "Regolamento delle Entrate" e di quelle contenute nei singoli regolamenti riferiti ai vari tributi od alle entrate patrimoniali oggetto di affidamento nonché nel rispetto dei disciplinari tecnici-economici di esecuzione.

La società resta unica ed esclusiva responsabile in sede civile, penale, amministrativa e contabile per ogni aspetto dei servizi affidati fatta eccezione per eventuali ordini di servizio relativi alla trattazione di pratiche e/o problematiche giuridiche connesse emanati dal dirigente comunale competente in materia di tributi nei cui confronti è ammesso esclusivamente il diritto di rimostranza ai sensi dell'art.17 del DPR n.3/1957.

6.2 La società mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio delle attività ad essa affidate (siano esse state effettuate direttamente ovvero attraverso appaltatori). E' vietata la sub-concessione totale o parziale dei servizi affidati.

6.3 La società si obbliga a svolgere le attività affidate con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto degli standard operativi definiti nei disciplinari.

6.4 La società si impegna ad adottare apposito codice etico e di comportamento per i propri dipendenti e da estendere ai propri collaboratori e fornitori di servizi quale clausola obbligatoria da inserire nei rispettivi contratti sulla base degli indirizzi stabiliti dal comune ed in armonia con quanto vigente per il comune stesso.

In particolare la società si impegna ed obbliga a:

- a) non esercitare pressioni indebite o minacce nei confronti del debitore al fine di indurlo al pagamento;
- b) non utilizzare scritti che possano ingenerare confusione o fraintendimenti nel debitore;
- c) non richiedere somme ulteriori al dovuto;
- d) presentarsi al debitore con discrezione avendo il dovuto rispetto per le persone contattate e la loro vita privata;
- e) qualificarsi debitamente come società pubblica controllata dal comune;
- f) gestire eventuali situazioni conflittuali evitando riflessi negativi sull'immagine del comune;
- g) garantire e dimostrare la dovuta professionalità;
- h) non intrattenere rapporti confidenziali con amministratori, politici mantenendo il dovuto contegno a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento delle attività;
- i) non intrattenere rapporti confidenziali con i debitori mantenendo il dovuto contegno a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento delle attività;

6.5 La società si impegna a curare la gestione dei rimborsi a beneficio dei

contribuenti che ne hanno diritto secondo le modalità ed i tempi che verranno definiti nei disciplinari tecnici-economici di esecuzione.

6.6 Il comune può, qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richiedere interventi di carattere organizzativo nell'ambito delle attività di competenza della società. In tal caso la società deve adeguarsi alle richieste del Comune senza richieste di indennizzi o rimborsi comunque denominati salvo che queste non determinino un aggravio nei costi di gestione in misura superiore al 5% degli stessi: in tal caso la società ed il comune si impegnano a concordare modalità operative che comportino, a parità di risultato atteso, un aggravio dei costi inferiore fermo restando la modifica delle condizioni economiche della concessione da sottoporre al Consiglio Comunale.

6.7 La società si impegna ad organizzare la propria struttura e le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi in modo efficiente e coordinato nel rispetto delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto e dai disciplinari tenuto conto dei rilevanti profili erariali connessi.

6.8 La società si obbliga ad esercitare le attività oggetto del presente accordo disponendo di personale professionalmente idoneo ed in possesso delle specifiche qualifiche secondo la normativa di settore.

6.9 La società si impegna, per quanto di sua competenza, a valutare l'adeguamento delle modalità di esecuzione delle attività affidate ai sensi del presente accordo, all'evoluzione tecnologica degli impianti, del *software*, delle attrezzature e dei macchinari per lo svolgimento delle attività medesime.

6.10 La società si impegna a garantire la piena autonomia dei propri

dirigenti e dipendenti rispetto alla gestione dei servizi affidati.

6.11 La società si impegna ad implementare i *software* attualmente in uso per la gestione delle entrate comunali, ovvero ad avviare nuovi *software* al fine di costituire un sistema informatico organico ovvero integrato con il comune; dovrà essere accordata preferenza agli strumenti informatici orientati a stabilire una costante relazione tra le posizioni debitorie/creditorie dei contribuenti su base territoriale e geografica come da progetto TCT.

6.12 Le banche dati inerenti le attività in questione, pur restando nella proprietà e disponibilità esclusiva del comune, saranno utilizzate e rese accessibili alla società anche al fine della costante reciproca normalizzazione ed implementazione; la società dovrà pertanto qualificarsi a livello dei sistemi informativi quale un ufficio comunale nel rispetto delle disposizioni sulla sicurezza informatica e sulla privacy.

6.13 Eventuali variazioni gestionali del sistema informatico in uso presso la società connesse alle obbligazioni scaturenti dal presente accordo devono essere concordate con il comune e devono garantire l'integrità complessiva del sistema informativo comunale e l'unicità di interfaccia con il cittadino. A tal fine la società si impegna ad utilizzare gli strumenti e lo spazio messo a disposizione dalla rete civica sia per veicolare le informazioni che per fornire servizi interattivi.

6.14 La società si impegna, altresì, a fornire al comune con ogni possibile sollecitudine ogni tipo di documentazione, dato od informazione richiesta riguardo allo svolgimento dei servizi.

6.15 La società può utilizzare altre imprese per l'acquisizione di lavori, beni o servizi necessari per garantire le obbligazioni scaturenti dal presente accordo senza che ciò la esoneri dagli obblighi, oneri e responsabilità nei confronti del comune.

La società rimane unica responsabile, nei confronti del comune, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidatele, salvo eventi e circostanze di forza maggiore.

Il comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la società ed eventuali appaltatori/fornitori. Gli appaltatori e/o i fornitori della società non hanno alcun diritto di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del comune.

6.16 Al fine di fornire al comune uno strumento di valutazione, la società si impegna a realizzare, di concerto con il comune stesso, un'indagine di *customer satisfaction* con l'obiettivo di rilevare quale sia la percezione degli utenti sul servizio in questione. La rilevazione sarà organizzata dalla società stessa. La società si impegna inoltre a dotarsi nel medio/lungo periodo della certificazione di qualità.

6.17 La società ha l'obbligo di predisporre entro il 31/12/2014 un sistema di controllo di gestione completo e affidabile al fine di consentire al comune di monitorare la gestione del servizio rispetto al complesso degli obiettivi prefissati. A tale scopo nei disciplinari tecnici-economici di esecuzione saranno indicati:

- definizione del sistema di contabilità adottato;
- i dati di contabilità generale, i dati di contabilità analitica e i dati

qualitativi e quantitativi che sono indispensabili per il controllo;

- le modalità e la periodicità della comunicazione;

- le modalità di presentazione dei dati;

6.18 La società si impegna a fornire ogni informazione al comune al fine di rendere il conto dell'agente contabile previsto dall'art. 93 del D.Lgs.n. 267/2000.

ART . 7 – CORRISPETTIVO

7.1 Il corrispettivo da riconoscere alla società per i servizi affidati è determinato come segue fermo restando che il rapporto intercorrente risulta qualificato in termini di concessione con rischio imprenditoriale a totale carico della società e senza che il Comune supporti oneri diretti od indiretti fatta eccezione per le obbligazioni espressamente pattuite.

a. Salvo quanto previsto dal successivo art.8.2 e 8.3 per la gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed amministrative in genere la società è compensata con aggio del 25% sull'ammontare annuo delle effettive riscossioni (l'aggio si intende escluso IVA ed ogni altro onere fiscale previsto per legge); tale aggio si applica anche alle entrate coattive tributarie relativamente a quelle posizioni debitorie di cui sia certo l'*an* ed il *quantum* e che non sono state pertanto oggetto di attività di lotta all'evasione. Per il primo biennio del servizio il suddetto aggio è incrementato del 5%.

b. Salvo quanto previsto dal successivo art.8.2 e 8.3 per la gestione del servizio di riscossione bonaria o coattiva di tutte le entrate tributarie per cui la società abbia fatto emergere un'evasione totale o parziale (per la TIA si

rimanda all'allegato documento) la stessa è compensata con l'aggio meglio evidenziato come segue sull'ammontare annuo delle effettive riscossioni (l'aggio si intende escluso IVA ed ogni altro onere fiscale previsto per legge):

AGGIO RECUPERO EVASIONE su base annuale per riscosso a scaglioni (AUMENTO BASE IMPOSITIVA):

<200.000,00 euro aggio pari al 30%

≥200.000,00 euro <300.000,00 aggio pari al 35%

≥300.000,00 euro aggio pari al 40%

c. Formano la base di calcolo per il compenso a favore della società tutte le riscossioni conseguite a seguito dello svolgimento delle attività di cui al presente accordo, ivi compresi i pagamenti effettuati dai contribuenti inerenti gli anni di riferimento, compresi gli eventuali oneri accessori, sanzioni ed interessi.

d. Il compenso di cui al comma 1 del presente articolo potrà essere motivatamente rideterminato dal Consiglio Comunale anche previa richiesta della società e/o del comitato di controllo sulle società partecipate tenendo sempre conto dell'equilibrio economico-finanziario dei costi di gestione del servizio.

7.2 Gli aggi saranno oggetto di liquidazioni mensili disposte a favore della società da parte del comune. I versamenti di tutte le entrate gestite dalla società saranno disposti a favore della tesoreria del comune entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento e saranno debitamente rendicontati; contestualmente la società rilascerà fattura

mensile relativa all'aggio da liquidarsi entro 15 giorni dal ricevimento.

L'ultima rata di ogni anno di esercizio è sempre da intendersi disposta salvo conguaglio e sanzioni.

7.3 I corrispettivi previsti per le attività di *service* relative alla riscossione spontanea di tutti i tributi comunali sono onnicomprensivamente quantificati come segue:

- TIA: pari alla specifica voce fissa che determina la componente complessiva CARC come da relativi piani finanziari annuali di igiene ambientale da corrispondersi in rate trimestrale posticipate aventi scadenza 31.03, 30.06, 30.09 e 31.12 di ogni anno;
- ICI/ALTRO: pari ad un importo, comunque rapportato all'attuale costo del personale del servizio, da determinarsi in relazione alle gestione delle risorse umane afferenti il procedimento di trasferimento delle attività come da successivi accordi tra le parti.

Quanto sopra verrà meglio definito e specificato nell'ambito di appositi accordi tra le parti.

ART. 8 - RAPPORTI CON L'UTENZA

8.1 Gli uffici della società dovranno essere aperti al pubblico in modo da garantire l'adeguata accessibilità degli stessi funzionalmente alla organizzazione interna ed alla disponibilità di personale. L'orario di apertura al pubblico è disposto dal Sindaco previa concertazione con la società.

8.2 Ove non sia in pericolo il credito erariale secondo la normativa vigente in materia di prescrizione la società, prima di procedere con il recupero

degli insoluti (essendo noto il soggetto creditore, l'*an* ed il *quantum* del credito vantato), deve inviare ai debitori con almeno 30 giorni di anticipo un sollecito di pagamento in cui siano indicati gli elementi identificativi del credito vantato dal comune. In tale avviso deve essere indicato anche il rischio connesso alle sanzioni/interessi già maturati e quelle in corso di maturazione in caso di ulteriore protrazione del ritardato pagamento; ove sia tecnicamente possibile detti oneri accessori dovranno essere calcolati e comunicati ai debitori. Contestualmente deve essere indicata l'ubicazione degli uffici della società, con l'indicazione di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica, oltre ad ogni tipo di informazione che si ritenga utile per consentire al debitore di definire la pratica. Nell'avviso andranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione. Tale procedura è adottata senza pregiudizio delle disposizioni di legge che regolano la materia al fine di favorire una soluzione orientata alla deflazione del contenzioso e alla riduzione delle procedure esecutive.

8.3 La società ha diritto al solo rimborso delle spese di spedizione degli avvisi bonari di pagamento di cui al precedente comma 8.2 da parte del debitore; gli insoluti recuperati bonariamente in relazione alla presente attività non concorrono mai alla determinazione dell'aggio e del corrispettivo accessorio.

Ai fini di una corretta gestione contabile ad ogni entrata patrimoniale o tributaria deve essere dedicato un apposito numero di conto corrente.

8.4 I debitori potranno effettuare i pagamenti a mezzo di:

- bollettino di conto corrente postale;

- istituto bancario convenzionato;
- carta di credito, tramite il portale della società;
- altre modalità ritenute idonee ed efficienti da parte della società meglio specificate nei disciplinari;

8.5 Con l'intento di favorire la massima accessibilità ai servizi ed alle informazioni connesse, la società si impegna a mettere a disposizione dell'utenza uno specifico numero verde gratuito. Tale servizio si configurerà come Servizio di Assistenza Clienti, in grado di fornire informazioni telefoniche sugli adempimenti, raccogliere reclami e segnalazioni, fornire assistenza e configurarsi come strumento agevolato di contatto tra i debitori e la società.

8.6 La società garantisce a tutti coloro i quali entrino in contatto con il Servizio di Assistenza Clienti, un sollecita esame della pratica. La società si impegna ad impiegare al numero verde, personale altamente qualificato e specificatamente formato al contatto con il pubblico, garantendo quindi un'attenzione elevata alle necessità dell'utente/cliente. I dipendenti della società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all'interno della società che nei rapporti con il comune e con l'utenza.

8.7 La società si impegna al mantenimento di un proprio sito *internet* collegato con il portale del comune nel quale sono pubblicate notizie ed informazione utile per i debitori unitamente alle modalità di accesso elettronico alla società. Sarà possibile entrare in contatto con il Servizio

Assistenza Clienti anche attraverso un'apposita sezione del suddetto sito *internet*. La società si impegna, altresì, ad implementare servizi telematici innovativi *web orientated* in collaborazione con il comune stesso.

8.8 Le attività di comunicazione e sensibilizzazione, che la società si impegna a realizzare, si esplicano nello studio, nella progettazione e nell'esecuzione di campagne di comunicazione integrata per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dal comune e mutuati dalla vigente legislazione. Questi obiettivi si possono evidenziare, in modo non esaustivo, nel seguente elenco:

- aumento della qualità del servizio;
- sensibilizzazione dei diversi strati della popolazione sull'importanza sociale e civile di un comportamento corretto nei confronti del pagamento di tariffe e tributi;
- informazione sulle corrette modalità di esecuzione dei servizi.

8.9 I mezzi utilizzati dalla società per lo svolgimento delle attività di comunicazione e sensibilizzazione sono quelli tipici a disposizione nel mercato dell'informazione, che vanno dall'*advertising* agli *spot* radiotelevisivi, dall'organizzazione di eventi, all'ufficio stampa ed alla pubblicazione di materiale informativo. La società nello svolgimento delle attività di sensibilizzazione e di comunicazione, privilegia il contatto diretto con gli utenti.

ART 9 – RAPPORTI CON GLI AMMINISTRATORI COMUNALI

La società partecipa mediante audizione del proprio Presidente e del proprio Direttore Generale alle audizioni disposte dal Consiglio Comunale per il

tramite della commissione di controllo sulle società partecipate nonché della commissione competente in materia di tributi e bilancio.

ART. 10 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZO

10.1 Annualmente possono essere presentati al comune proposte in merito a:

- modifiche e aggiornamenti dei regolamenti sui tributi comunali;
- proposte di rimodulazione afferenti la riscossione dei tributi incluse esenzioni ed agevolazioni con relative motivazioni;
- proposte orientate alla deflazione del contenzioso;

10.2 I documenti di programmazione di cui sopra sono formulati e trasmessi entro il 30 ottobre, in tempo utile per il comune per predisporre i documenti di programmazione strategica, di indirizzo, regolamentari e di politica tariffaria, tributaria e di bilancio del comune.

10.4 La società approva in via definitiva il proprio programma di attività dopo aver acquisito dal comune gli atti di indirizzo, regolamentari e tariffari, debitamente approvati dai competenti organi secondo le modalità previste dall'ordinamento comunale.

10.5 I documenti di programmazione della società potranno essere aggiornati nel corso dell'esercizio sociale nel caso di variazione degli atti di indirizzo comunali.

ART. 11 – CONTROLLO-VIGILANZA-SANZIONI

11.1 Le attività oggetto del presente accordo vengono eseguite, sotto la vigilanza del comune, che controlla l'operato della società ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi. E' fatto divieto agli

amministratori della società, a pena di revoca dell'incarico per giusta causa, di esaminare, discutere o comunque assumere decisioni in ordine alle pratiche od a categorie di pratiche rimesse all'esclusiva competenza del FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE cui è garantita la più ampia autonomia funzionale nel rispetto delle direttive comunali a salvaguardia dell'imparzialità e del buon andamento delle attività. Nei casi di particolare complessità, ovvero nei casi controversi, il FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE può, in ogni caso, acquisire il parere vincolante del dirigente comunale nominato FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI. La revoca dell'incarico di Direttore Generale della società può essere disposto, nei casi previsti dalla Legge e/o dal CCNL, esclusivamente previo parere favorevole del Comune espresso per il tramite del comitato di controllo sulle società partecipate sentite, in contraddittorio, le ragioni del datore di lavoro (che procede con motivata proposta del CDA in riferimento a sostanziali motivazioni di giusta causa inerenti gravi e dolose mancanze nell'espletamento delle relative funzioni) e del dirigente.

11.2 Il Comune può eseguire, in qualunque momento e ove possibile con un preavviso di almeno 2 gg. Lavorativi, attraverso i propri dirigenti del comitato di controllo sulle società partecipate, ispezioni e controlli presso i locali ove viene svolta l'attività della società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili ed offre la collaborazione necessaria per un'efficace e tempestiva verifica.

11.3 Il comune, in qualità di socio titolare del "controllo analogo" sulla

società ed amministrazione pubblica concedente eserciterà, per il tramite del dirigente competente in materia di tributi ovvero per il tramite del comitato di controllo sulle società partecipate le funzioni di vigilanza sull'andamento dei servizi di competenza anche attraverso l'esame dei documenti di rendicontazione di cui all'art. 12 potendo comunque disporre, a proprio insindacabile giudizio, i controlli ritenuti più opportuni anche ai sensi del precedente comma 11.2.

11.4 Eventuali contestazioni in ordine all'attività svolta, saranno notificate alla società, che potrà rispondere entro 30 giorni; decorso tale termine, ove il comune ritenga che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà i procedimenti sanzionatori.

ART. 12 – RENDICONTAZIONE

12.1 La società predispone un documento di rendicontazione, diversificato in funzione delle singole entrate oggetto del presente accordo, che dovrà essere trasmesso al competente Ufficio del comune, contestualmente al versamento delle somme dovute corredato dalla necessaria documentazione di supporto ai fini della corretta imputazione al Bilancio del Comune.

12.2 Tale documento sarà distinto in due parti la prima analitica e la seconda sintetica, così come sarà definito nei disciplinari.

Il documento di rendicontazione dovrà contenere, a titolo puramente esemplificativo e comunque non esaustivo, almeno le seguenti informazioni:

- rendicontazione degli importi incassati con il dettaglio del calcolo dell'aggio applicato e con indicazione degli importi suddivisi per tipologia

di versamento e per anno di competenza;

- rendicontazione analitica distinta degli importi residui, dei discarichi per inesigibilità e degli sgravi per indebitato, con evidenza del compensato e del rimborsabile;

12.3 Il documento fornisce una dimostrazione dei risultati raggiunti rispetto agli standard operativi e agli obiettivi programmati, in termini di livello di servizio espresso attraverso appropriati indicatori e relativi indici quantitativi.

ART. 13 – PERSONALE – QUALIFICHE – RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE E PROCESSUALE IN GIUDIZIO – APPALTI E CONTRATTI

13.1 La SOCIETÀ, per il tramite del proprio legale rappresentante e previa deliberazione del relativo cda, assume espresso obbligo di:

- individuare nel proprio **Direttore Generale** il **FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE** ai sensi dell'art.7, comma n.2, gg-sexies del D.L.n.70/2011 delegando allo stesso ogni facoltà di rappresentanza legale in sede contenziosa con facoltà di resistere in giudizio in ogni sede e grado o promuovere le liti in ogni sede e grado; al citato Direttore Generale compete, in piena autonomia, la facoltà di nomina dei legali patrocinanti e degli eventuali periti/consulenti salvo il potere di esercitare lo *jus postulandi* in proprio nel primo e nel secondo grado di giudizio avanti la commissione tributaria; in via transitoria e comunque sino al 31/12/2014 in considerazione che l'abilitazione di cui all'art.42 del D.L.gs.n.112/1999 è conseguita previo superamento di un apposta prova

disciplinata dal DPR n. 402/2000, può essere nominato **FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE** qualunque soggetto abilitato in funzione di un rapporto di collaborazione o di lavoro dipendente con la società;

- di mettere a disposizione dipendenti o collaboratori debitamente muniti del titolo di **UFFICIALI DELLA RISCOSSIONE** a ciò abilitati ai sensi del DPR n.402/2000;

- di osservare, in quanto società ad intero capitale pubblico inedito, i principi pubblicistici relativi alle assunzioni di personale di cui all'art.35, comma n.3, del D.Lgs.n.165/2001 ovvero relativi all'attribuzione degli incarichi di cui all'art.7, comma n.6 e 6-bis del D.Lgs.n.165/2001;

- di osservare rispetto ai dipendenti comunali le disposizioni di cui all'art.25, comma n.1, della L.n.724/1994;

- di osservare i CCNL di riferimento nonché la normativa previdenziale, fiscale e di sicurezza sul lavoro;

13.2 La società è tenuta all'osservanza delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro, di assistenza e previdenza.

13.3 La società è tenuta all'osservanza delle disposizioni pubblicistiche vigenti in materia di contrattualistica pubblica (appalti di servizi, prodotti, lavori od opere) e conforma tutta la propria attività contrattuale al principio della forma scritta.

ART. 14 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ

14.1 La società sarà direttamente responsabile per l'esatto adempimento

delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e dai singoli disciplinari e sarà tenuta a risarcire tutti i danni a beni e/o persone causati dalla stessa e/o dai propri dipendenti nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto e dei singoli disciplinari.

A tal fine la società stipulerà apposita polizza assicurativa con primaria compagnia assicurazioni per la propria responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con massimale non inferiore a cinque milioni di euro.

Copia della suddetta polizza dovrà essere prodotta entro giorni 90 (novanta) dalla sottoscrizione del presente accordo quadro.

14.2 Qualora terzi, danneggiati a causa dell'espletamento delle attività, agiscano direttamente nei confronti del comune, invocando eventuali responsabilità dello stesso, il comune potrà far valere la responsabilità della società senza eccezione alcuna.

14.3 La società assume comunque a proprio carico l'onere di manlevare il comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti dello stesso per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, impegnandosi ad intervenire ex articolo 105 Codice di Procedura Civile nel relativo giudizio instaurato dal danneggiato, se non già chiamata in causa a garanzia dal comune.

14.4 Non sono in ogni caso considerati "danni" cagionati alla società eventuali addebiti di spese di giudizio in sede contenziosa salvo diverse valutazioni del comitato di controllo sulle società "in house" in materia di

negligenza od imperizia della relativa gestione della pratica compromessa in sede contenziosa ovvero per il carattere temerario della lite; la società fornisce semestralmente al citato comitato analitica relazione sul contenzioso in essere e sulle cause definite.

ART. 15 – AVVIO DEI SINGOLI DISCIPLINARI TECNICO-ECONOMICI DI ESECUZIONE

15.1 I servizi di cui al presente accordo affidati alla società verranno attivati previa sottoscrizione dei disciplinari da effettuarsi possibilmente con 3 mesi di anticipo.

15.2 Per l'attività di recupero coattivo della TIA si rinvia all'allegato documento.

ART. 16- RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

16.1 I dati e le informazioni relativi all'attività oggetto del presente contratto di cui venga comunque a conoscenza gli amministratori, il personale od i collaboratori della società, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzati per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto salva l'applicazione delle norme di cui alla L.n.241/1990 in relazione al carattere pubblico amministrativo delle relative attività; si applicano altresì le norme di cui alla L.n.212/2000 c.d. STATUTO DEL CONTRIBUENTE nel rispetto della disciplina contenuta nel D.Lgs.n.196/2003 c.d. CODICE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

ART. 17 – INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLARE ADEMPIMENTO DEL SERVIZIO

17.1 Alla società potranno essere irrogate le sanzioni in caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dalle disposizioni di legge che regolano la materia ovvero dalle obbligazioni di cui al presente accordo quadro e dai relativi disciplinari.

17.2 In caso di totale o rilevante inattività, qualora il comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi dalla società, richiede alla società il rimborso delle spese sostenute a valere sulla responsabilità degli amministratori della stessa.

17.3 Nel caso i contribuenti chiedano al comune, in seguito a decisione giudiziale, il risarcimento del danno derivante da inadempimenti della società, la stessa si impegna a sollevare il comune da ogni responsabilità e ad assumere direttamente ed in proprio il danno preteso.

La società provvede alla relativa copertura assicurativa ai sensi del precedente art. 14.

17.4 E' attribuito al comune, per il tramite del dirigente competente in materia di tributi, la facoltà unilaterale ed insindacabile, ancorché motivata in relazione al comma 17.5, di applicare sanzioni da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 20.000,00 per gravi violazioni delle obbligazioni pattuite o di disposizioni di legge. Tali sanzioni sono applicate in riduzione dell'aggio.

17.5 In relazione a quanto sopra si procede con richiesta di osservazioni a difesa assegnando termine di 30 giorni ovvero assegnando 30 giorni per conformarsi alle posizioni assunte dal Comune. La sanzione è comminata previa adozione di provvedimento motivato ancorché insindacabile.

ART. 18 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

18.1 Il presente accordo quadro può essere risolto per grave inottemperanza alle disposizioni in esso contenute. La gravità dell'inottemperanza deve essere valutata in senso oggettivo quale mancata o rilevante inesatta prestazione nel quadro generale delle obbligazioni assunte dalle parti con particolare riguardo alla causa del contratto incentrata sulla migliore e coordinata attività di riscossione dei proventi patrimoniali e nella lotta all'evasione-elusione tributaria.

18.2 La parte che rileva la grave inottemperanza deve darne tempestiva comunicazione all'altra concedendo un congruo termine, pari almeno a sessanta giorni, per adempiere agli obblighi contrattuali. Nel caso in cui la parte non ottemperi alla richiesta il presente contratto potrà essere risolto di diritto secondo le migliori decisioni del comune.

18.3 La grave inottemperanza nel servizio o la risoluzione per inadempimento dichiarata dal comune costituisce presupposto vincolante per il Sindaco al fine di revocare gli amministratori della stessa salvo il risarcimento del danno patito dal comune e l'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

18.4 Nel caso in cui la società incorra in quanto previsto dal precedente art.17.2 ovvero non adempia puntualmente agli obblighi di versamento degli incassi effettuati nei termini di cui ai singoli disciplinari tecnico-economici, il presente accordo quadro potrà sarà risolto ai sensi dell'art. 1456, comma 1 Codice Civile, su semplice dichiarazione del comune, formulata ai sensi del secondo comma del medesimo articolo salva

l'applicazione delle sanzioni; in tal caso il Sindaco convocherà l'assemblea dei soci per la revoca degli amministratori della società e per l'azione di responsabilità nei confronti degli stessi per i danni cagionati al comune. La citata revoca potrà essere altresì disposta nei confronti degli amministratori della società che possano ingerirsi nella trattazione tecnica o giuridica delle pratiche inerenti la presente convenzione.

ART. 19 - TUTELA DELLA PRIVACY

19.1 Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 20 - SPESE DELL'ATTO – REGISTRAZIONE

20.1 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula, mediante scrittura privata autentica da parte del Segretario Generale del comune, del seguente contratto sono a carico della Società.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

21.1 La società si impegna, in particolare, a subentrare negli eventuali rapporti di lavoro in essere presso l'Ufficio Tributi mantenendoli in essere sino alla loro naturale scadenza secondo quanto previsto nella relazione del dirigente competente in materia di personale.

La società subentrerà di pieno diritto in tutti i contratti ed in tutti gli atti perfezionati di cui risulta titolare il comune in vigore alla data di stipula del presente contratto e inerenti all'attività oggetto di questo atto assumendone i relativi diritti e obblighi.

I disciplinari regoleranno inoltre:

21.2 I rapporti fra la Società ed il Comune per quanto riguarda eventuali beni mobili o immobili concessi in uso, affittati o comunque resi disponibili a qualunque titolo fra le parti nonché i relativi canoni e/o rimborsi;

21.3 I rapporti con i lavoratori dipendenti in forza al Comune di Fano che proseguono l'attività presso la società ai sensi dell'art. 2112 del codice civile come richiamato dall'art. 31 del d.lgs 30/03/2001 n. 165. Si applica altresì l'art. 3, comma 30, della legge finanziaria 2008 (legge 24/12/2007 n. 244). Al riguardo si procederà in conformità alla relazione del dirigente competente in materia di personale.

21.4 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti la dotazione del personale del Comune di Fano sarà quella determinata sulla base di idonea rendicontazione del dirigente comunale competente in materia di personale sottoposta al visto del collegio dei Revisori dei Conti.

21.5 Il comune assicura il mantenimento della commissione per la stima del valore delle aree edificabili ai fini ICI.

21.6 Con la stipula del presente contratto le parti danno atto che ASET Holding spa, come da nota in atti Comune di Fano p.g.000764 del 2/02/2012, sta adempiendo al punto n.5 del dispositivo della deliberazione del consiglio comunale n.364/2011; salvo diverse decisioni del consiglio comunale le medesime procedure di scorporazione societaria e relativa cessione del 40% -che investono i servizi a rilevanza economica di competenza di ASET Holding spa già individuati in base alla previgente normativa- dovranno riguardare, per effetto delle novità legislative che saranno introdotte con la conversione in Legge del D.L.n.1/2012, tutti i

medesimi servizi in quanto superiori alla nuova soglia di affidamento diretto “in house” ammessa dal citato decreto.

GESTIONE TIA TRIBUTO – ELEMENTI FONDAMENTALI

AGGIO INSOLUTI su base annuale per riscosso: 25% (non rientrano i proventi derivanti dall'attività posta in essere con gli avvisi bonari ai sensi dell'art.8.2 e 8.3).

Per il primo biennio del servizio il suddetto aggio è incrementato del 5%.

AGGIO RECUPERO EVASIONE su base annuale per riscosso a scaglioni (AUMENTO BASE IMPOSITIVA):

<200.000,00 euro aggio pari al 30%

≥200.000,00 euro <300.000,00 aggio pari al 35%

≥300.000,00 euro aggio pari al 40%

Per il triennio 2012-2014 il Comune di Fano garantisce altresì corrispettivo pari ad euro 30.000,00 annui al fine di agevolare lo *start-up* delle attività a valere sulle componenti fisse dei costi CARC dei piani finanziari TIA di riferimento.

Le somme recuperate relative alle annualità *ante* 2011 dovranno essere attribuite ad ASET spa nei limiti del pareggio dei relativi piani finanziari complessivamente considerati al fine di preservare il principio di corrispettività del servizio perseguendo il giusto interesse economico della società. Eventuali eccedenze andranno versate al Comune di Fano; tali eccedenze saranno computate “a pareggio” nell'ambito dei successivi piani finanziari al fine di osservare il principio corrispettività del servizio.

Le somme recuperate a far data dall'annualità 2011 dovranno essere

corrisposte al Comune di Fano nei tempi previsti dall'accordo quadro. L'aggio verrà corrisposto a favore di ASET Holding spa su base mensile in base a relativa fattura. Gli aggi annuali corrisposti unitamente alla relativa IVA concorrono alla determinazione dei costi complessivi del servizio e concorrono pertanto alla determinazione della base su cui calcolare la tariffa.

ASET Holding spa deve contabilizzare le attività di recuperi distinguendo gli introiti relativi al recupero degli insoluti dagli introiti relativi al recupero dell'evasione mediante una rappresentazione di competenza finanziaria annuale al fine di poter storicamente determinare i piani finanziari secondo il principio di corrispettività del servizio che deve essere certo nella sua dinamica temporale in relazione ai costi ed ai ricavi.

CRONOGRAMMA ED OGGETTO AFFIDAMENTI

RECUPERI E RISCOSSIONE INSOLUTI TIA BONARI O COATTIVI	01_GENNAIO_2012
ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE TIA IN EVASIONE TOTALE O PARZIALE MEDIANTE DEFINIZIONE BONARIA O COATTIVA	01_GENNAIO_2012
SERVICE PER LA RISCOSSIONE SPONTANEA DEI TRIBUTI COMUNALI DI CARATTERE GENERALE (TIA). -Per tale attività ASET Holding spa si avvale per	01_MARZO_2012

<p>il 2012 in via transitoria di ASET spa- DAL 2013 TALI ATTIVITA' DOVRANNO ESSERE SCORPORATE DA ASET SPA E CEDUTE AD ASET HOLDING TRAMITE APPOSITO ACCORDO TRA LE SOCIETA' ED IL COMUNE DI FANO.</p>	
<p><i>SERVICE</i> PER LA RISCOSSIONE SPONTANEA DEI TRIBUTI COMUNALI DI CARATTERE GENERALE (ICI).</p>	01_MARZO_2012
<p>COLLABORAZIONE AGENZIA ENTRATE NELLE ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE</p>	01_GENNAIO_2014
<p><i>SERVICE</i> PER LA RISCOSSIONE SPONTANEA DI TUTTI I TRIBUTI COMUNALI</p>	01_GENNAIO_2014
<p>ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI MEDIANTE DEFINIZIONE BONARIA O COATTIVA</p>	01_GENNAIO_2014
<p>RISCOSSIONE COATTIVA O IN DEFINIZIONE BONARIA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ED AMMINISTRATIVE IN GENERE</p>	01_GENNAIO_2014

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED EVENTUALE <i>SERVICE</i> PER LA RISCOSSIONE SPONTANEA	13_AGOSTO_2015
---	----------------

COMUNE DI FANO

ASET HOLDING S.p.A.

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritta dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale del Comune di Fano, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte il Comune ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo 267/2000, che i signori:

- dott. Pietro Celani, nato a Fano (PU) il 31 dicembre 1969, in qualità di Dirigente Settore Risorse Umane e Tecnologiche – Appalti e Contratti – Società Partecipate, in virtù del Provvedimento sindacale n. 25 del 29 luglio 2011 e ai sensi dell'art. 107, comma 3°, Decreto Legislativo n.267/2000, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale.

- Il Sig. Giuliano Marino nato a Fossombrone (PU) il 20 gennaio 1950, in qualità di Amministratore della ASET HOLDING S.p.A., con sede in Fano (PU), via Nolfi n. 3/A.

Della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Residenza Municipale del Comune di Fano, 9 febbraio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Antonietta Renzi

